

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2976

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, AZZOLLINI, MUNGARI,
D’ALÌ E VEGAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1997

Interventi a favore della liberalizzazione delle quote
di ammortamento per i beni strumentali innovativi

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvento dell'Unione monetaria e l'introduzione dell'Euro rappresentano per le imprese italiane un'accelerazione della spinta a muovere verso produzioni a maggior valore, il che significa investire per innovare e arricchire il contenuto dei prodotti e dei servizi offerti, valorizzando e sviluppando il patrimonio umano come risorsa fondamentale per il salto di qualità imposto dall'economia senza inflazione e senza svalutazione.

Interventi di stimolo agli investimenti industriali per l'aggiornamento e l'ammodernamento degli impianti con il conseguente miglioramento del prodotto si rendono quindi utili e necessari; ciò in virtù di una politica per l'impresa finalmente indirizzata in un'ottica di riposizionamento di medio e lungo periodo dell'industria italiana nello scenario europeo e mondiale.

La necessità di rilanciare l'economia può trovare uno sbocco ed uno strumento effi-

cace ed immediato nel taglio di norme che imbrigliano le imprese e non consentono di porre le basi per la crescita qualitativa dell'industria; l'intervento di stimolo alla domanda di beni di investimento può essere in questo senso risolutore.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di liberalizzare, per i primi tre anni di impiego, lo stanziamento delle quote di ammortamento degli investimenti indicati dall'articolo 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e cioè dei così detti investimenti innovativi, al fine di consentire da un lato un rapido ammodernamento del parco macchine delle piccole e medie imprese con conseguente miglioramento dei processi produttivi, e dall'altro lo sviluppo e l'espansione dell'industria produttiva di macchine utensili, *robot* e sistemi di automazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per beni strumentali che costituiscono investimenti innovativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è consentito per i primi tre anni di impiego del bene lo stanziamento di quote di ammortamento in misura libera e in aggiunta alle aliquote ammesse dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabilite per i beni in oggetto dal decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

